



AVVOCATO ANDREA ABBRUZZESE

AGENTI DI COMMERCIO
CONSULENZA AZIENDALE
DIRITTO TRIBUTARIO
RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI E SOCIETARIE
DIRITTO CONDOMINIALE E DEL CONDOMINIO

Via Quarto n. 46 70125 BARI
Tel. 0808491236 Cel. 3313350557
Skype: info@studiolegaleabbruzzese.com

Decadenza e prescrizione

L'esercizio del diritto all'indennità è soggetto al termine decadenziale di un anno, entro il quale l'agente deve comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Il termine inizia a decorrere dal momento dello scioglimento del rapporto, intendendosi per tale il momento di cessazione effettiva dello stesso, scaduto anche l'eventuale termine di preavviso.

Per la notifica sarà sufficiente che l'agente rediga un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, con il quale richieda il pagamento dell'indennità, purché la richiesta sia specificatamente determinata. Inoltre, la comunicazione al preponente deve presupporre da parte dell'agente l'esatta qualificazione del titolo che origina il diritto (Cass. 2017/3851).

Quanto al termine di prescrizione dell'indennità si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, c. 5, c.c. (E. Saracini- F. Toffoletto, Il Contratto di Agenzia, in Commentario Schlesinger, Giuffrè Editore, 2014, 493; Cass. 08/15798), dal momento che il medesimo utilizza l'espressione «indennità spettanti per la cessazione del rapporto» senza limitazioni. Quindi, la circostanza che all'art. 2948, n. 5, c.c. si utilizzi l'espressione «indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro» senza aggiungere «subordinato» acquista un rilievo particolare se si tiene presente che siamo di fronte ad una disposizione inserita nel libro sesto del codice civile e più esattamente nel titolo quinto dedicato all'estinzione dei diritti, rispetto al quale pertanto non può di certo asserirsi che la subordinazione sia in re ipsa. Pertanto, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. si applica a tutti i tipi di rapporto «a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero del tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato» e la sua ragione giustificativa sta «nell'opportunità di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione e di evitare in tal modo le difficoltà probatorie derivanti dall'esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all'estinzione del rapporto sostanziale» (C 08/15798 in Ag. e rappr. comm., 16, I, con nota di A. Monda. Tra le sentenze di merito, v. Trib. Novara 25.05.2010).

SEDE PRINCIPALE:

Via Pasquale Fiore n. 37 BARI 70124

SEDI SECONDARIE:

Via G. Ferrari n. 12 ROMA 00197

Viale L. D'Annunzio n. 36 PESCARA 65129

CONTATTI

Tel/Fax 0805563847

Cel +39 3313350557

MAIL

agenti@studiolegaleabbruzzese.com